

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 13

PROPOSTA DI AGGIUNTA AL REGOLAMENTO

d'iniziativa del Deputato CIANNAMEA

Norme in materia di redazione tecnica dei progetti di legge

Presentata il 16 novembre 1982

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, un'apposita Commissione, nominata dall'Ufficio per la funzione pubblica, ha compiuto un interessantissimo studio in ordine alla verifica dell'attuabilità amministrativa delle leggi.

Le conclusioni contenute in una dettagliata relazione presentata alla Presidenza della Camera fin dal 17 giugno 1981, rivestono notevole pregio anche per quanto attiene ai perfezionamenti tecnici da

introdurre nel procedimento legislativo mediante modifiche da apportare ai regolamenti parlamentari. Si tratta di proposte molto semplici, che non hanno bisogno di particolare illustrazione e che, tuttavia, possono contribuire a rendere più agevole il lavoro legislativo.

D'altra parte la relazione di cui innanzi è cenno è a disposizione dei colleghi, che possono consultarla per rendersi conto delle motivazioni che sorreggono le singole proposte.

TESTO PROPOSTO

All'articolo 68 del regolamento sono aggiunti i seguenti commi:

« 3. — Allorché il progetto di legge rinvia ad articoli o commi o parti contenuti in altre leggi il presentatore del progetto deve allegare il testo completo di tali proposizioni normative richiamate, che verranno stampate come allegato al testo del

progetto a cura degli uffici. In caso di inadempimento di tale obbligo, il Presidente della Camera invita il presentatore ad adempiere entro un termine perentorio, come condizione di ricevibilità del progetto. Analogo obbligo incombe ai presentatori di emendamenti.

4. — Non è ricevibile il progetto di legge, che contenga clausole di rinvio ad una legge e " successive sue modificazioni " o clausole simili allorché le modificazioni non siano espressamente indicate. In tal caso il Presidente della Camera invita il presentatore a specificare per esteso e ad allegare il testo di tutte le norme richiamate entro un termine perentorio. Analogo obbligo compete ai presentatori di emendamenti in cui siano contenute clausole del genere ».

Dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente:

ART. 69-bis.

« Qualora, in una qualunque fase del procedimento legislativo fino all'approvazione finale, si ravvisi la opportunità di dare forma legislativa ad una o più proposizioni normative contenute nel progetto in discussione od occasionate da esso ma attinenti ad oggetto diverso, il Presidente della Camera, su richiesta del Presidente della Commissione parlamentare, qualora il procedimento penda davanti ad una Commissione, ovvero su richiesta del relatore o di dieci parlamentari o del Presidente di un gruppo parlamentare, in ogni altro caso, autorizza l'articolazione del procedimento in corso in due o più procedimenti contestuali e paralleli ma autonomi, cosicché le votazioni finali diano luogo all'approvazione di due o più leggi da promulgare e pubblicare separatamente con proprio titolo, data e numero ».